



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* **vedi intestazione digitale**

*Class.* 34.43.01/8.76.1/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*e. p. c.*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente e Energia  
Ufficio compatibilità ambientale  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
della Basilicata  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* **[ID: 7825]:** Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 19,995 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, denominato "SERRA CARUSO CAP" da realizzarsi in Basilicata nei territori del comune di Craco (MT).  
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006.  
Proponente: Ambra solare 16 S.r.l.  
**Parere tecnico-istruttorio.**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".

**VISTO** l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.



**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.



**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”.

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

**VISTO** l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

**CONSIDERATO** che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) cambia la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).



**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023.

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare il comma 4 dell’art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

---

**CONSIDERATO** che la Società Ambra Solare 16 S.r.l., con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap del MIC con prot. DG-ABAP\_SERV V n. 42796 del 21/12/2021 ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 84526 del 07/07/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR|08/07/2022|0001305-A, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza segnalando, tra l’altro, l’avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto sul sito dedicato, al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8656/12746>.

**CONSIDERATO** che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Società Ambra Solare 16 S.r.l. rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.Lgs. 152/2006.

**CONSIDERATO** che con nota prot. MIC\_SS-PNRR|08/07/2022|0001334-P questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all’intervento in oggetto e al Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e al Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota n. 9996 del 17/08/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC\_SS-PNRR|19/08/2022|0002605-A|ha comunicato a questo Ufficio la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l’espressione del parere endoprocedimentale.

**CONSIDERATO** che il Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP, con nota |MIC\_SS-PNRR\_UO3|25/08/2022|0002748-I| ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Sabap della Basilicata allo scopo di consentire l’espressione del proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della DG-ABAP, con nota MIC\_ SS-PNRR\_UO2|29/08/2022|0002820-I ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR la necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Sabap della Basilicata allo scopo di consentire l’espressione del proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. MIC\_SS-PNRR|01/09/2022|0002935-P|, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla SABAP Basilicata e dei Servizi II e III della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE e alla Società proponente la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l’espressione del parere di competenza.



**VISTO** che la documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. n. MIC\_SS-PNRR|01/09/2022|0002935-P| è stata pubblicata sul sito del MASE in data 19/01/2023, al medesimo link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8656/12746>.

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, ritenendo di potere procedere all'emanazione del parere di competenza ai fini della conclusione del procedimento in esame, anche sulla base della documentazione integrativa presentata dal proponente e pubblicata sul sito del MASE, ha chiesto - con nota prot. MIC\_SS-PNRR|23/12/2022|0007383-P|, richiamando i termini e le modalità già espressi con la precedente nota prot. 1334 del 08/07/2002 - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare l'ulteriore documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

**PRESO ATTO** del parere favorevole con prescrizioni n. 108 del 22/12/2022 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, trasmesso dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE in data 12/01/2023 con prot. n. 3657, 3716 e 3657 (rinvio), acquisito da questo ufficio il 21/01/2023 rispettivamente con prot. n.394, 418 e 420;

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. MIC\_SS-PNRR|20/01/2023|0000770-P|, richiamando i termini e le modalità già espressi con le precedenti note prot. 1334 del 08/07/2002 e n. 7383 del 23/12/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 2935 del 01/09/2022 pubblicata sul sito del MASE, e di fornire le valutazioni di merito;

**CONSIDERATA** la nota prot. MIC\_SABAP-BAS n. 8845 del 27/07/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC\_SS-PNRR|02/08/2023|0016227-A|, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il **proprio parere di competenza** che di seguito si riporta:

"(...) L'impianto agrivoltaico denominato "Serra Caruso Cap" andrebbe a collocarsi in provincia di Matera nel Comune di Craco, in località Serra Caruso. L'impianto di potenza nominale pari a 19.994,88 KWp si colloca sui terreni distinti al Catasto Terreni al foglio22 particelle 50, 55, 56, 57, 59, 67, 72, 92, 93, 94, 95, 112, 161, 162, 174 (campo agrivoltaico) e al foglio 33 particelle 756, 757, 759 (sottostazione MT/AT). Ha una superficie totale di circa 29 ettari e sarà connesso alla S.E. di Terna mediante un cavidotto interrato MT a 30 kV di lunghezza pari a circa 8,11 km, una sottostazione di trasformazione MT/AT e un cavidotto in AT.

Nell'area di impianto saranno installati 31.488 moduli fotovoltaici da 635 wp su strutture ad inseguimento monoassiale e le cabine elettriche di trasformazione e distribuzione BT/MT.

Nelle aree recintate dell'impianto, negli spazi non occupati dai moduli FV, saranno svolte attività agronomiche quali la coltivazione delle olive, mediante piantumazione di piante di ulivo nano tra le file dei moduli, e di legumi. Saranno previste opere di mitigazione quali piantumazioni e siepi perimetrali.

L'area di impianto dista circa 3 km dal centro di Craco Vecchia ad est, 14 km circa dal centro abitato di Ferrandina a nord e circa 14km dal centro abitato di Stigliano ad ovest.

## **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

### **1.1. Beni paesaggistici**

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

— **cod. BP136\_031–Abitato Vecchio di Craco in provincia di Matera**, DM 24 febbraio 2015 (GU n 66 del 20 marzo 2015): il campo agrivoltaico si trova a circa 3 km e la sottostazione MT/AT si trova a circa 4 km.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice (buffer 5 km ai sensi della Legge Regionale 54/2015):

**D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. c)** *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11*



dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

- **Fosso del Lupo, di Lago Salso e di Salemme** – cod. BP142c\_352, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 270 m verso sud dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso di Monsignore** – cod. BP142c\_364, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 280 m verso ovest dall’area del campo fotovoltaico;
- **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** – cod. BP142c\_362.1, Tutelato ex lege come fiume o torrente: a circa 500 m verso est dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso Croce e del Muto** – cod. BP142c\_353, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 1,2 km verso sud-ovest dall’area del campo fotovoltaico;
- **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** – cod. BP142c\_362.2, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 1,7km verso nord-est dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso della Madonna e del Piscicolo** – cod. BP142c\_363, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 3,4 km verso nord dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fiume Cavone e Torrente la Salandrella**– cod. BP142c\_359.1, Tutelato ex lege come fiume o torrente: a circa 4,3 km verso nord dall’area del campo fotovoltaico;
- **Osso della Fornella**– cod. BP142c\_351, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 3,9 km verso sud dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fiume Agri** – cod. BP142c\_240, Tutelato ex lege come fiume o torrente: a circa 4,5 km verso sud dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso del Vallo** – cod. BP142c\_245, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 4,8 km verso sud dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso di Tummavoia**– cod. BP142c\_244, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 4,9 km verso sud dall’area del campo fotovoltaico;
- **Fosso Stretto Gannano** – cod. BP142c\_354, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 4,7 km verso sud-est dall’area del campo fotovoltaico e a circa 4 km verso sud-ovest dall’area della sottostazione;
- **Fosso Codola** – cod. BP142c\_391, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 2 km verso nord dall’area della sottostazione;
- **Fosso della Chiotica**– cod. BP142c\_392, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: a circa 2,7 km dall’area della sottostazione.

**D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.g)** *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:*

- **Formazioni igrofile e Formazioni arbustive termomediterranee** nelle immediate vicinanze dell’area d’impianto,
- **Boschi (o macchie alte) di leccio e Boschi di pini mediterranei** a circa 300-400 m dall’area d’impianto.

**D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.h)** *“le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”:*

Le aree interessate dall’impianto, ricadenti nel foglio 22 particelle 50, 55, 56, 57, 59, 67, 72, 92, 93, 94, 95, 112, 161, 162, 174 del Comune di Craco sono da ritenersi estranee al demanio civico comunale.

**D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.m)** *“le zone di interesse archeologico”*

#### **AREE ARCHEOLOGICHE**

Nel Comune di Craco non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma si rileva che nell’ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo antico di Craco rientra anche la Necropoli databile all’VIII secolo a.C. in Località Sant’Angelo, **Craco Vecchia – Dichiarazione di notevole interesse pubblico con D. M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015).**

#### **TRATTURI**

Nell’areale interessato dal progetto non si rilevano tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983, ad eccezione del **Tratturo nr. 045 –MT Tratturo Comunale delle Montagne BPT142m\_168** (vincolato ai sensi del D.M. 22/12/1983) che ricade nel vicino Comune di Ferrandina.



Tuttavia sono riconoscibili elementi di sopravvivenza viaria antica che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale e rappresentano importanti tracce dell'antropizzazione del territorio.

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Strutturale Provinciale (PSP), approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.56 del 27 novembre 2013.
- Legge Regionale 54/2015.

1.1.d. norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area di intervento: - il piano paesaggistico è in fase di redazione.

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici (*buffer* 5 km):

I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 che cadano nell'area di analisi, ovvero **Craco, Ferrandina e Stigliano**.

D. Lgs. 42/2004, comma 1, lett. e) *“eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 143, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione”*:

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (**geositi**) ricadenti nell'area di analisi:

- **Craco Vecchia** – BP143geo\_008 (Craco): circa 3 km dall'area del campo fotovoltaico e circa 3,9 km dalla sottostazione.

## **1.2. Beni architettonici**

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (*buffer* 5 km):

**CRACO - cod. BCM\_082d – Ex Monastero Francescani con Chiesa S. Pietro** (Craco) - (D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013 art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,5 km verso nord-est dall'area del campo fotovoltaico e a circa 3,8 km dall'area della sottostazione;

**STIGLIANO - cod. BCM\_426d – Acquedotto e Mulino Gannano (Stigliano)** - (D.D.R. n. 205 del 10/11/2006 art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 5 km verso sud-est dall'area del campo fotovoltaico e a circa 6,5 km dall'area della sottostazione.

1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10:

- comma 1) I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero **Craco, Ferrandina e Stigliano**.
- comma 4) lettera g): Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di **Craco, Ferrandina e Stigliano**.

## **1.3. Beni archeologici**

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nel Comune di Craco non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma si rileva che nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo antico di Craco (D.M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015) rientra anche la Necropoli del VIII secolo a. C. in Località Sant'Angelo.

Nell'areale interessato dal progetto non si rilevano tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983. Si segnala, anche se non nelle immediate vicinanze, il **Tratturo nr. 045 – MT Tratturo Comunale delle Montagne BCT\_168** (vincolato ai sensi del D. M. 22/12/1983).



Tuttavia sono riconoscibili elementi di sopravvivenza viaria antica che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale e rappresentano importanti tracce dell'antropizzazione del territorio, così come evidenziato nella documentazione archeologica (A\_4\_Relazione\_archeologica-Serra\_Caruso\_Cap-Craco\_MT, nel paragrafo 10. VIABILITÀ ANTICA E CARTOGRAFIA STORICA).

1.3.b. esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Nell'area dell'impianto in esame (*buffer* di 5 km) sono presenti **n. 10 siti** di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti studi e indagini topografiche dirette e indirette sul territorio.

1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:

Il progetto è sottoposto alle fasce di rispetto previste dalla L.R. 54/2015.

## **2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**

### 2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

Dagli elaborati relativi all'intervisibilità, Carta dell'intervisibilità dai centri storici (A.12.a.4.36), Carta dell'intervisibilità dai centri urbani (A.12.a.4.37), Carta delle sezioni di intervisibilità (A.12.a.4.38), Carta dell'intervisibilità cumulata (A.12.a.4.39) e Carta dell'intervisibilità tra impianti (A.12.a.4.40) si evincono le seguenti criticità:

1. Dall' **Abitato Vecchio di Craco**, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.

Dagli elaborati integrativi denominati Documentazione fotografica (A.01.1a.1), Punto Panoramico\_1 (A.01.1a.1a), Santuario Madonna della Stella (A.01.1a.1b), Punto panoramico\_2 (A.01.1a.1c), Museo emozionale di Craco (A.01.1a.1d) non si evincono criticità e l'impianto non risulterebbe visibile. Tuttavia, dal punto denominato Viabilità prossima all'impianto (A.01.1a.1e) l'impianto risulterebbe visibile per tutta la sua estensione.

Ai fini della tutela ai sensi del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. si segnala che all'interno dell'areale individuato per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle opere di connessione sono presenti le seguenti interferenze con aree sensibili:

- **Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:** Abitato Vecchio di Craco in Provincia di Matera;
- **Corsi d'acqua** appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del **D.Lgs. 42/2004:** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

In particolare, il corso d'acqua **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** (Tutelato *ex lege* come fiume o torrente) è il più prossimo (500 m) all'area del parco fotovoltaico; inoltre, il tracciato del cavidotto e la sottostazione interferiscono in più punti e ricadono nel *buffer* di 150 m del corso d'acqua **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** iscritto all'elenco delle acque pubbliche con codice BP142c\_362.2;

- **Territori coperti da foreste e boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227;





*Interferenza del cavidotto e della sottostazione con il corso d'acqua Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata  
(immagine elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata)*

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero *in itinere* (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione

- **3 impianti fotovoltaici di piccola generazione in esercizio:**

- 1 impianto fotovoltaico di più ridotte dimensioni in esercizio situato nel Comune di Craco al foglio 38 particelle da 408 a 433;
- 1 impianto fotovoltaico di più ridotte dimensioni in esercizio situato nel Comune di Craco al foglio 38 particelle 329 e da 400 a 404;
- 1 impianto fotovoltaico di più ridotte dimensioni in esercizio situato nel Comune di Craco al foglio 38 particelle da 350 a 398;

- **10 impianti fotovoltaici di grande generazione in corso di autorizzazione:**

- ID 7678 "Craco" proponente BEE Craco s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,99 MW;
- ID 7826 "Guglielmo" proponente Ambra Solare 25 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,995 MW;
- ID 7828 "Serra Caruso Mor" proponente Ambra Solare 17 s.r.l. Comune di Craco, potenza nominale di 19,995 MW;
- ID 7724 "San Lorenzo" proponente Ambra Solare 34 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19 MW;
- ID 7823 "Manca della Spina" proponente Ambra Solare 39 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,958 MW;
- ID 7821 "Di Benedetto 1" proponente Ambra Solare 40 s.r.l. Comune di Craco, potenza nominale di 19,958 MW;
- ID 7827 "Di Benedetto 2" proponente Marmaria Solare 10 s.r.l., Comune di Craco, Potenza nominale di 19,96 MW;
- ID 7539 "Stigliano" proponente Rinnovabili Sud Due s.r.l., Comune di Stigliano, potenza nominale di 19,99 MW;
- ID 8016 "Probiani" proponente Ecopuglia 3 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,92 MW; ID 7677 "Calanchi Solari" proponente ConCom Solar Italia 02 s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,99 MW;

- **3 impianti fotovoltaici di grande generazione autorizzato, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)**

- Pratica proponente Mat Solar s.r.l.s., Comune di Craco, potenza nominale di 20 MW;



ID 24\_2020 “Macchitelle” proponente Enerland s.r.l., Comune di Craco, potenza nominale di 19,99 MW;

Pratica proponente Siano Solar s.r.l.s., Comune di Craco, potenza nominale di 20 MW;

- **1 impianto eolico di grande generazione autorizzato**


EogA\_061 nel Comune di Stigliano proponente Eolico Sarve s.r.l. costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 35 MW;

- **1 impianto eolico di grande generazione in corso di autorizzazione:**

ID 7885 “Custolito” proponente Custolito s.r.l., Comune di Montalbano Jonico, Scanzano Jonico e Craco costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 31 MW;

- **1 impianto eolico in corso di autorizzazione, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ID 5320 “Montagnola” proponente GR Value Ferrandina s.r.l., Comune di Ferrandina, Salandra, e Garaguso costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34,00 MW;**

- **Diversi minieolici ricadenti nell’area di analisi.**



*Impatti cumulativi: Mappatura degli impianti autorizzati e in corso di autorizzazione per l’area (immagine elaborata con l’ausilio del software QGIS dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata)*

## 2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell’intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell’area o nelle immediate vicinanze.

Dalla verifica degli impatti cumulativi e dall’analisi dell’elaborato denominato Carta dei Beni Culturali –Beni monumentali (A.12.a.4.10) si evince come l’impianto di progetto determina impatti sui seguenti monumenti:

- **Ex Monastero Francescani con Chiesa S. Pietro** (Craco) vincolato con D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013 art. 10 D.Lgs. 42/2004 che dista circa 3 km dall’area d’impianto;
- **Acquedotto e Mulino Gannano** (Stigliano)vincolato con D.D.R. n. 205 del 10/11/2006 art. 10 D.Lgs. 42/2004 che dista circa 5 km dall’area d’impianto.

## 2.3 Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell’intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell’area o nelle immediate vicinanze.

L’area presa in esame, compresa nel buffer di 5 km, è caratterizzata da aspetti geomorfologici e ambientali che hanno consentito, soprattutto in passato, una cospicua attività antropica testimoniata da una capillare

distribuzione di insediamenti, necropoli e impianti produttivi legati per lo più allo sfruttamento agricolo e pastorale.

Nella Relazione archeologica allegata al progetto, considerando un buffer di 5 km, vengono segnalati solo **10 siti** di interesse archeologico (**A4\_Relazione\_archeologica**), inquadrabili cronologicamente tra l'età del Bronzo e il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna.

Sebbene l'area interessata dalla costruzione dell'impianto agrivoltaico non veda interferenze con beni tutelati o tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983, si fa presente che nella stessa sono presenti percorsi viari che conducono a Craco, Stigliano e Pisticci, che vengono rappresentati come tratturi nelle tavolette IGM.

Questa viabilità, ad uso sicuramente agropastorale, pur non essendo sottoposta a tutela costituisce un elemento archeologicamente rilevante.

Si rileva infatti che parte delle opere di connessione interferiscono con la SPex SS103 che "potrebbe ricalcare, come visto nel capitolo sulla viabilità storica, assi viari di collegamento interno tra Stigliano e Craco" (**A\_4\_Relazione\_archeologica-Serra\_Caruso\_Cap-Craco\_MT, paragrafo 10**).

A tal proposito si ritiene che il rischio per le opere in progetto risulti ben più alto rispetto a quanto esplicitato ("*rischio basso*").

### **3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Il progetto dell'impianto agrivoltaico, sito in località Serra Caruso nel Comune di Craco su un'area dislocata ad ovest del centro abitato di Craco, ha un'estensione di circa 29,00 ha per una potenza nominale di 19.994,88 KWp. È prevista l'installazione di 97.813 mq di pannelli fotovoltaici (31.488 moduli) in 4 campi interconnessi tra loro. L'energia elettrica prodotta da ciascun campo FV in bassa tensione viene elevata alla tensione di 30 KV dai trasformatori presenti nelle cabine BT/MT (cabina di campo) del campo FV e, una volta messe in parallelo nella cabina di distribuzione MT, viene trasportata, mediante cavo MT interrato di circa 8,11 km, alla sottostazione 30/150 KV che sarà ubicata nel comune di Craco in prossimità della SE di Terna a 150 KV.

L'impianto si estende su più lotti che ricadono nella porzione ovest del territorio comunale di Craco, a circa 3 km ad ovest del centro abitato di Craco, circa 14 km dal centro abitato di Ferrandina a nord e circa 14 km dal centro abitato di Stigliano ad ovest.

L'impianto di progetto ricade nell'ambito "La collina argillosa" ed il paesaggio in cui si inserisce è quello caratteristico dei calanchi e a vocazione agricola.

Tra gli elementi naturali e antropici salienti si evidenzia la prossimità, nell'ambito del buffer di 5 km, di alcuni siti archeologici e beni monumentali di interesse, nonché la presenza di aree boschive e di fiumi e torrenti.

**Dal punto di vista paesaggistico**, il contesto interessato dall'impianto appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza di ampie distese pianeggianti, da morfologie calanchive e da colline argillose. Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole di recente costruzione (capannoni, depositi). Infatti, il territorio negli anni '50 è stato interessato dagli interventi della Riforma Fondiaria che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue. Si tratta inoltre di aree contraddistinte dalla presenza di numerose masserie ed edifici rurali.

L'impianto di progetto interferisce in modo sensibile con l'area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ossia l'**Abitato Vecchio di Craco** in provincia di Matera (D.M. 24 febbraio 2015, G.U. n. 66 del 20 marzo 2015) ed in prossimità si rileva anche l'area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, ossia il Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri.

**È necessario evidenziare, altresì, che questo Ufficio ha predisposto la delimitazione per la proposta di**



**vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sull'intero Comune di Craco e aree limitrofe in ragione dell'unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale così come riporta la già presente dichiarazione di interesse pubblico sul piccolo centro di Craco vecchia: "Tale contesto determina una singolarità paesaggistica di notevole interesse ambientale, offrendo numerosi punti di vista e di belvedere che, per taluni aspetti, diventano sempre più incantevoli"** (D.M. 24/02/2015).

Tale area di nuova istituzione si sviluppa in adiacenza alle precedenti e l'impianto di progetto ricadrebbe all'interno della stessa.

Inoltre, l'impianto di progetto creerebbe interferenza anche con la **Riserva naturale Speciale "Calanchi di Montalbano Jonico"** tutelata ai sensi del D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett.f).

L'impianto fotovoltaico e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da n. **2 beni tutelati** ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, ed in particolare con **Acquedotto e Mulino Gannano sito nel Comune di Stigliano** e con il Centro antico di Craco con l'annessa **Chiesa di San Pietro e l'Ex Monastero dei Francescani** che sono da considerarsi recettori sensibili poiché, trovandosi in altura, godono di un'ampia visuale sul paesaggio circostante. Il Borgo Antico di Craco Vecchia, posto a circa 3 km dall'impianto, costituisce una particolare singolarità paesaggistica di notevole interesse pubblico da cui risulterebbe chiaramente visibile l'impianto di progetto.

L'impianto e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti delle componenti diffuse del paesaggio (boschi e corsi d'acqua), del **geosito denominato Craco Vecchia** e dell'**area I.B.A. (Important Bird Areas – Aree importanti per gli uccelli)** denominata Calanchi della Basilicata (IBA 196) che, per la varietà e la relativa tranquillità di ambienti, permette la sosta e la riproduzione di diverse specie di uccelli.

L'area in oggetto è interessata da una molteplicità di richieste di autorizzazione di impianti FER, il cui **effetto cumulo** deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015 nella valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale. La legge regionale, difatti, nella premessa stabilisce che si *"dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui"*.

La realizzazione complessiva degli impianti trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio in esame condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo. La forte concentrazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (eolici e fotovoltaici) in questo contesto ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva rischia di danneggiare il paesaggio dal punto di vista estetico-percettivo, dell'impatto visivo ed anche del consumo di suolo; le modifiche indotte dall'infrastrutturazione e la conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse pregiudicherebbero il paesaggio in maniera irreversibile.

Appare prioritario, pertanto, tutelare il paesaggio naturale e culturale e le risorse disponibili per un uso turistico eco-compatibile. Oggi, infatti, il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile e, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale finalizzato anche ad accrescere l'attrattività e la competitività della Basilicata.

**Dal punto di vista archeologico**, come evidenziato nel paragrafo 2.3. Beni archeologici, si ribadisce l'importanza dell'area in esame che risulta caratterizzata da un potenziale archeologico, in quanto occupata capillarmente da una fitta rete di percorsi legati per lo più allo sfruttamento agropastorale del territorio; è possibile riconoscere elementi di sopravvivenza viaria antica nei tracciati rappresentati come tratturi che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale, rappresentando importanti tracce dell'antropizzazione del territorio anche come area di passaggio dalla costa ionica all'immediato entroterra.

Pertanto, la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai valori paesaggistici propri di un contesto dedito all'agricoltura e alla pastorizia, all'interno di uno scenario geomorfologico e suggestivo quale quello dei Calanchi.

A conclusione della presente istruttoria, richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la



presenza dell'impianto in questione causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate, e, considerato che il parere di competenza della Scrivente non si esaurisce in un mero giudizio tecnico basato sulla verifica di oggettivi criteri di misurazione ma presenta profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione alla preminenza delle esigenze pubbliche di conservazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, questa Soprintendenza ritiene che l'opera non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto, comunica la propria proposta di **parere sfavorevole** alla sua realizzazione in quanto l'intervento interesserebbe un'area rurale in cui sono presenti esclusivamente manufatti necessari alla conduzione agricola e priva di altro tipo di antropizzazione.

In caso di diversa determinazione che porti all'autorizzazione del progetto, si sottolinea l'esigenza di attuare le fasi successive di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022)".

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del **Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico"** della Direzione Generale Abap, trasmesso con nota prot. MIC\_SS-PNRR\_UO3|03/08/2023|0016350-I|, con il quale il Servizio III condivide il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Abap della Basilicata "considerate le evidenti interferenze visuali sul patrimonio architettonico presente sul territorio ed elencato dall'Ufficio territoriale".

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del **Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. MIC\_SS-PNRR\_UO2|10/08/2023|0017095-I| che di seguito si riporta integralmente:

"In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota prot. n. 770 del 20.01.2023 di questa Soprintendenza Speciale PNRR, esaminata la documentazione progettuale disponibile sulla piattaforma web del MASE e vista la nota prot. n. 8845 del 27.07.2023 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Basilicata (nel prosieguo 'Soprintendenza'), per quanto di competenza si comunica quanto segue.

Come evidenziato dalla Soprintendenza, il progetto in esame si inserisce in un territorio geomorfologico pregevole e suggestivo, caratterizzato da una capillare distribuzione di siti di interesse archeologico, databili con continuità dalla Preistoria al Medioevo e in alcuni casi fino all'età moderna, nonché da una fitta rete di percorsi viari legati allo sfruttamento agropastorale interno del territorio, che seppur non sottoposti a tutela diretta costituiscono un documento archeologico significativo. A ciò si aggiunga la vicinanza dell'abitato di Craco Vecchio, che rientra in una più ampia area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015), all'interno della quale è ricompresa anche la necropoli in località Sant'Angelo, databile all'VIII sec. a.C.

In questo quadro, l'Ufficio di tutela territoriale rileva che il rischio di compromissione dei depositi stratigrafici non può che considerarsi sottostimato nella DVPIA, soprattutto nei tratti in cui le opere a rete andrebbero a interferire con la viabilità provinciale attualmente in uso e che probabilmente ricalca assi viari storici di collegamento tra Stigliano e Craco.

La stessa Soprintendenza, dunque, rilevate le succitate criticità archeologiche e ritenendo il progetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori culturali e paesaggistici dell'area interessata, esprime **parere non favorevole** alla realizzazione delle opere in progetto, anche in considerazione dell'effetto cumulativo derivante dai vari impianti FER autorizzati e in corso di istruttoria nello stesso territorio di Craco. Tutto ciò premesso e considerato, rilevato come le criticità archeologiche si sommino a quelle, almeno altrettanto rilevanti, di carattere paesaggistico, aggravate dalla compresenza nello stesso territorio di numerosi altri progetti analoghi, **si concorda con le valutazioni della Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.**

Si precisa che, comunque, qualsiasi intervento resta sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che si svolge secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Infine, giova ricordare che, in ogni caso, vigono i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico".



**CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:**

**il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST) “Italia Paese per viaggiatori”**, elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell’allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

**il medesimo PST**, nel quadro della ‘Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne’ (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l’integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

**il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013)**, ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori (... ) di significativa rilevanza sono invece legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata (...) in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri (...) diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi.

**CONSIDERATO** inoltre quanto è emerso dal ‘Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale’, pubblicato nel settembre 2018 dall’Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell’Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza.

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.



**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

**CONSIDERATO** che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

**VISTA** la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

**VISTI** gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 41/2020; D.G.R. 453/2020; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021; DGR 254/2022 e DGR 793/2022.

**ESAMINATI** gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società Ambra Solar 16 S.r.l. e pubblicate sul sito web dell'Autorità competente all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8656/12746>

**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**

**PREMESSO** che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "**Serra Caruso Cap**" della potenza di 19,995 MW, ubicato in Basilicata, nel Comune di Craco, località "Serra Caruso" in provincia di Matera. L'area oggetto di intervento ricade in zona agricola ed è interessata da campi coltivati a colture cerealicole estensive come frumento ed essenze foraggere in genere, con sporadiche essenze arboree (olivo), oltre ad aree incolte; è raggiungibile attraverso la Strada Provinciale n. 103, la Strada Comunale Stigliano e varie strade interpoderali e dista circa 3 Km dal centro abitato di Craco e dall'abitato Vecchio di Craco. L'impianto interessa una superficie di circa 31ha; si compone di n. 31.488 moduli FTV bifacciali in silicio monocristallino da 635 Wp di altezza massima 4m, organizzati in 984 stringhe e di 4 cabine elettriche di campo per la trasformazione dell'energia da BT a MT e 1 cabina di distribuzione MT. L'impianto sarà connesso alla Stazione Elettrica di Terna mediante cavo interrato a 30 kV, di lunghezza di circa 8,11 Km, una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT da 30/150 kV (Sottostazione Utente) da realizzare in località Peschiera del



comune di Craco, nei pressi della linea AT da 150 kV, della direttrice Craco-Pisticci, della società TERNA S.p.A., e impianto di rete costituito da una nuova Stazione Elettrica a 150 kV che sarà collegata in entrata sulla linea RTN "Pisticci – Senise. Per la realizzazione dell'impianto sono previste tra l'altro opere civili tra cui: scavi per canalizzazioni; recinzioni perimetrali con rete a maglia zincata di altezza 2,00 m, viabilità di servizio realizzata con misto stabilizzato, piazzole di accesso alle cabine di campo, strutture di supporto dei moduli (tracker monoassiale). Il progetto prevede la realizzazione di opere di mitigazione attraverso la piantumazione di siepi lungo il perimetro interno delle aree di progetto e l'utilizzazione di parte delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto ai fini della coltivazione delle olive e dei legumi.



Figura 1 – Layout di progetto su ortofoto - Stralcio Elaborato G13903A01-1h - Relazione Paesaggistica

**VISTO** che, in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata, l'impianto proposto con le opere di connessione, ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio "**La collina argillosa**" a vocazione agricola, caratterizzato dai calanchi "*dove le dinamiche di abbandono territoriale sono state più intense e dove si alternano ridotte superfici più stabili coltivate e nude aree in erosione e calanchi, in un mosaico di dilagante naturalità di ritorno che affascina e stupisce nelle sue molteplici forme*";

**CONSIDERATO** che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, l'impianto è ubicato in un contesto che appartiene al "**paesaggio naturale tipico materano**" caratterizzato dalla presenza di ampie distese pianeggianti, da morfologie calanchive e da colline argillose. Un paesaggio in cui le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate dalla diffusa presenza di masserie ottocentesche, piccole costruzioni in pietra, numerosi edifici rurali anche di recente costruzione (capannoni, depositi) e caratterizzato inoltre dagli interventi della Riforma Fondiaria degli anni '50 che hanno connotato il paesaggio con la presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue;

**CONSIDERATO** che, come si evince dalla "Studio Agronomico" (Elaborato G13903A01 - A.14) la superficie interessata dalla realizzazione dell'impianto ricade in un comprensorio caratterizzato da aree a seminativo, a carattere estensivo, ad indirizzo cerealicolo classico con poca presenza di colture arboree con l'oliveto, presente solo con esemplari isolati;



Figura 2 – Stato di fatto delle aree di progetto - Stralcio Elaborato A.13.SIA.01 - Studio d'Impatto Ambientale

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, l'**assetto vincolistico** dell'area vasta in cui si inserisce il progetto proposto, come dettagliato nel parere emesso dalla competente Soprintendenza territoriale della Basilicata, comprende:

- aree dichiarate di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/2004, e nello specifico: **“l'Abitato Vecchio di Craco”** - BP136\_031 (D.M. 24 febbraio 2015, G.U. n. 66 del 20 marzo 2015), posto in posizione elevata e dominante (391 m slm), rispetto all'area d'intervento (220-250 m slm.), distante poco più di 3.000 m dall'impianto e a circa 4.000 m dalla SSU e il **“Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri”**- BP136\_001, distante poco più di 1.000 m dalla SSU (DM 18 aprile 1985 - GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 -GU n 121 del 13 maggio 1968; DM 27 giugno 1969 - GU n 184 del 22 luglio 1969; DM 24 febbraio 1970 - GU n 63 del 11 marzo 1970);
- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) -f) - g) -m) del D. lgs. n. 42 del 2004; tra questi in particolare: **Fossa del Lupo, di Lago Salso e di Salemme** (BP142c\_352) a circa 270m dal campo agrivoltaico; **Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** (BP142c\_362.2) interferenza diretta del cavidotto interrato e della SSU; **Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”** distante circa 1.700m dalla SSU e circa 8.400m dall'impianto agrivoltaico; **Territori coperti da foreste e boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento nelle immediate vicinanze all'area d'impianto; **Tratturo Comunale delle Montagne - n. 045** (BPT142m\_168) a circa 5200 m dall'impianto e 3.900 m dal cavidotto;
- beni culturali tutelati dalla parte II (beni architettonici e beni archeologici) del D.lgs. n. 42 del 2004, tra questi e in particolare: **Ex Monastero Francescani con Chiesa S. Pietro**, Craco (D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013) che dista circa 3.000m km dall'area d'impianto; **Acquedotto e Mulino Gannano**, Stigliano (D.D.R. n. 205 del 10/11/2006) a circa 5.000 m dall'area d'impianto; **Tratturo Comunale delle Montagne - n. 045** (BPT142m\_168) a circa 5200 m dall'impianto e 3.900m dal cavidotto.



**Figura 3** – Veduta di Craco vecchio - Stralcio Elaborato A.13.SIA.01 - Studio d'Impatto Ambientale

**CONSIDERATO** che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto, sebbene non sia interessata da vincoli archeologici, in passato ha accolto una cospicua attività antropica testimoniata da una capillare distribuzione di insediamenti, necropoli e impianti produttivi legati per lo più allo sfruttamento agricolo e pastorale e dalla presenza di **percorsi viari storici** ad uso pastorale che conducono a Craco, Stigliano e Pisticci rappresentati come "tratturi" nelle carte IGM e che nella stessa area sono stati rilevati **10 siti di interesse archeologico** (Elaborato G13903A01\_A.4 Relazione Archeologica) inquadrabili cronologicamente tra l'età del Bronzo e il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, sulla base di quanto indicato dal proponente sulla Relazione Archeologica e rilevato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e dal Servizio II della DG Abap, la Strada Provinciale **SP 103**, ex SS 103, interessata dalla realizzazione del cavidotto e limitrofa all'impianto, probabilmente ricalca **assi viari storici** di collegamento tra Stigliano e Craco;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, tutto il territorio comunale di Craco, con le aree limitrofe, è interessato da una procedura in corso finalizzata alla **proposta di vincolo ex art. 136 del D.Lgs.42/2004** a partire dall'area di interesse pubblico già esistente di Craco Vecchia (riconosciuta in quanto "*singolarità paesaggistica di notevole interesse ambientale, offrendo numerosi punti di vista e di belvedere che, per taluni aspetti, diventano sempre più incantevoli*" - D.M. 24/02/2015), in ragione dell'**unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale;**




Figura 4 – Beni paesaggistici di cui all’art. 142 lett. c) - Stralcio Elaborato G13903A01-1h - Relazione Paesaggistica

**CONSIDERATO** che nell’area vasta interessata dalle opere in progetto ricade il **geosito “Craco Vecchio”** (BP143geo\_008) tutelato ai sensi dell’art. 143 del Dlgs 42/2004.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che le opere previste dal progetto proposto (impianto e opere di connessione) ricadono in aree definite **“NON IDONEE”** all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’Allegato A della **L.R. n. 54 del 30/12/2015** “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010, e in particolare ricadono all’interno delle seguenti **“aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico”**:

- **buffer di 500 m del Fosso Monsignore (BP142c\_364)**, interferenza diretta di parte dell’impianto;
- **buffer di 500 m del Fosso del Lupo, di Lago Salso e di Salemme (BP142c\_352)**, interferenza diretta di parte dell’impianto;
- **buffer di 500 m del Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata (BP142c\_362.2)**, interferenza diretta del cavidotto e della SSE;
- **buffer di 5.000m del centro storico di Craco**, interferenza diretta dell’impianto e delle opere di connessione.

Inoltre l’impianto in progetto con le relative opere di connessione, come indicato anche sulla Relazione Paesaggistica, ricade all’interno dell’**area IBA 196 “Calanchi della Basilicata”**, considerata come “area non idonea” appartenente al “Sistema Ecologico Funzionale Territoriale”.




Figura 5 – Aree e siti non idonei ai sensi della L.R. 54/2015 - stralcio Elaborato G13903A01-1h – Relazione Paesaggistica

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, in riferimento agli **impatti cumulativi**, il contesto territoriale in cui l’impianto in esame si inserisce, è interessato da quattro impianti di grande generazione autorizzati (un eolico e tre fotovoltaici) e da dodici impianti di grande generazione in corso di valutazione (dieci impianti fotovoltaici e due impianti eolici), non tutti indicati dal proponente, descritti e rappresentati nel parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e sopra riportato; **VALUTATO** che, come si evince dallo studio di intervisibilità prodotto all’interno della “Relazione Paesaggistica” (Elaborato G13903A01-1h) e come evidenziato dalla Soprintendenza Abap competente, l’impianto agrivoltaico di progetto assieme ad altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera risulta visibile, con un significativo effetto cumulo, dall’**Abitato Vecchio di Craco** (Sant’Angelo) tutelato come bene di interesse pubblico in quanto singolarità paesaggistica di notevole interesse ambientale che offre numerosi punti di vista e di belvedere per alcuni aspetti incantevoli (art. 136 Dlgs 42/2004 - D.M. 24/02/2015);




Figura 6 – Intervisibilità centro storico comune di Craco - stralcio Elaborato G13903A01-1h – Relazione Paesaggistica




Figura 7 – Intervisibilità cumulata da punti panoramici - stralcio Elaborato G13903A01-1h – Relazione Paesaggistica

**VALUTATO** che l'impianto risulta visibile per tutta la sua espansione dalla **SP 103** (viabilità prossima all'impianto) che collega Craco a Stigliano.



Figura 8 - Elaborato G13903A01-1a1-Documentazione\_Fotografica – fotoinserimento dalla SP 103 prossima all’impianto

**CONSIDERATO** che, ai sensi della L.R. n. 54/2015, il **potenziale effetto cumulativo** generato dall’impianto proposto in relazione ad altri progetti esistenti, autorizzati o fase di autorizzazione, deve essere opportunamente preso in considerazione nella valutazione paesaggistica e ambientale ai fini del corretto inserimento dell’impianto nel paesaggio e nel territorio.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, la forte concentrazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (eolici e fotovoltaici) esistenti, in opera e in fase di valutazione, in questo contesto ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva rischia di danneggiare il paesaggio dal punto di vista estetico-percettivo, dell’impatto visivo ed anche del consumo di suolo.

**CONSIDERATO E VALUTATO** inoltre, che la realizzazione complessiva degli impianti trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio in cui si inserisce l’impianto proposto, condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo e che le modifiche indotte dall’infrastrutturazione e la conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse pregiudicherebbero il paesaggio in maniera irreversibile.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e del contributo istruttorio del Servizio III della DG Abap, con **riferimento agli aspetti paesaggistici**, è emerso quanto segue:

- l’impianto agrivoltaico, con le relative opere di connessione alla RTN, ricade all’interno di un contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale che per la sua unicità è interessato da una procedura finalizzata alla definizione di una proposta di vincolo ex art. 136 del Dlgs 42/2004;
- le opere previste in progetto (impianto e opere di connessione), per gli aspetti percettivi, produrrebbero interferenze nei confronti:
  - del Borgo Antico di Craco Vecchia, riconosciuto come singolarità paesaggistica di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/2004) da cui risulterebbe visibile l’impianto di progetto;
  - degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, ed in particolare l’Acquedotto e Mulino Gannano (Stigliano) e il Centro antico di Craco con l’annessa Chiesa di San Pietro e l’Ex Monastero dei Francescani, recettori sensibili in quanto, trovandosi in altura, godono di un’ampia visuale sul paesaggio circostante.
  - della Riserva naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico” (art. 142c1\_f del Dlgs

42/2004;

- delle componenti diffuse del paesaggio in particolare corsi d'acqua e boschi (art. 142c1\_c, g del Dlgs 42/2004);
  - del geosito Craco Vecchia (art. 143 Dlgs 42/2004);
  - dell'area IBA "Calanchi della Basilicata";
- l'impianto e le opere di connessione ricadono in aree considerate "non idonee" all'installazione di impianti FER ai sensi della L.R. 54/2015;
  - la realizzazione dell'impianto proposto interesserebbe un'area rurale in cui sono presenti esclusivamente manufatti necessari alla conduzione agricola e priva di altro tipo di antropizzazione.
  - l'impianto agrivoltaico risulta ampiamente visibile dalla SP103 che collega Craco a Stigliano;
  - l'impianto proposto concorre a produrre un importante effetto cumulativo generato dagli impianti FER esistenti, in opera e in valutazione, con il rischio che il contesto territoriale di particolare sensibilità paesaggistica e percettiva venga danneggiato e pregiudicato in maniera irreversibile;
  - le previste opere di mitigazione consistenti in una fascia verde lungo il perimetro interno della recinzione dell'impianto non appare adeguata a schermare l'impatto paesaggistico generato dalla realizzazione dell'opera.




Figura 9 - stralcio G13903A01 - A.12d02 - Tipologici per mitigazione




Figura 10 - stralcio G13903A01 - A.12d02 - Tipologici per mitigazione


**CONSIDERATO E VALUTATO** che sulla base delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e del contributo istruttorio del Servizio II della DG Abap, **in riferimento agli aspetti archeologici**, è emerso che:

- l'area vasta interessata dalle opere previste dal progetto proposto è caratterizzata da un potenziale archeologico, in quanto occupata capillarmente da una fitta rete di percorsi legati per

lo più allo sfruttamento agropastorale del territorio e nella quale sono stati rilevati 10 siti di interesse archeologico.

- nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione sono presenti percorsi viari storici, *tratturi* che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale, rappresentando importanti tracce dell'antropizzazione del territorio anche come area di passaggio dalla costa ionica all'immediato entroterra.
- parte delle opere di connessione interferiscono con la SP103, ex SS103 che potrebbe ricalcare l'asse storico di collegamento viario interno tra Stigliano e Craco con un rischio, per le opere in progetto, più alto rispetto a quanto esplicitato dal proponente.

**VALUTATO**, dunque, che l'impianto in esame, per la complessità di relazioni con l'ambito paesaggistico in cui si inserisce e per l'interferenza percettiva con il sistema delle tutele esistenti e dei valori identitari presenti, risulta in aperto contrasto in particolare in riferimento ai valori paesaggistici e storico-culturali pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio.



*Figura 75 - inquadramento dell'area a volo d'uccello - stato di fatto*



**Figura 4** - stralcio Elaborato G13903A01-1h – Relazione Paesaggistica

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, oggi, il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile e dello sviluppo locale finalizzato anche ad accrescere l'attrattività e la competitività della Basilicata e che in tale contesto, la tutela del paesaggio e delle risorse disponibili appaia prioritaria ai fini di un uso turistico eco-compatibile del territorio;

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Regione Basilicata, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

**VISTO** l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

**CONSIDERATO** che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

**RITENUTO** che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

*21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visivamente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.*

(...)

*23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

**CONSIDERATO** che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

*(...) "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.*



**"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."**

**RITENUTO**, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, che:

- la realizzazione dell'impianto proposto, considerate l'estensione delle opere e la morfologia del sito, rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai valori paesaggistici propri di un territorio dalla significativa connotazione agropastorale, nel quadro di uno scenario geomorfologico di grande suggestione paesaggistica caratterizzato dalle formazioni calanchive;
- l'esteso impianto fotovoltaico insieme alla futura Stazione Utente comprometterebbe in maniera irreversibile l'unicità del contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale in cui si inserisce il progetto proposto, interessato da una procedura finalizzata alla definizione di una proposta di istituzione di vincolo ai sensi dell'art. 136 del Dlgs. 42/2004;
- la realizzazione dell'impianto per gli aspetti percettivi crea interferenze con i diversi elementi sensibili del territorio e in particolare con l'abitato di Craco Vecchia, un centro storico che, come rilevato con la dichiarazione di interesse pubblico: *"... determina una singolarità paesaggistica di notevole interesse ambientale, offrendo numerosi punti di vista e di belvedere che, per taluni aspetti, diventano sempre più incantevoli"* con D.M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015);
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, insieme a quelle della Soprintendenza Abap competente della Basilicata si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto agrivoltaico proposto sono presenti diffusi beni culturali e paesaggistici, come meglio descritto nel parere della Soprintendenza Abap della Basilicata, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile, che potrebbe essere messo a rischio dalla realizzazione dell'impianto proposto;

- dal punto di vista archeologico l'area di progetto è inserita all'interno di un territorio che risulta caratterizzato da un potenziale archeologico, in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di percorsi legati per lo più allo sfruttamento agropastorale del territorio, i tratturi che, anche se non tutelati, costituiscono elementi archeologicamente rilevanti;
- la realizzazione delle opere previste dal progetto proposto determinerebbe la connotazione in chiave industriale di un'area dai caratteri spiccatamente rurali, utilizzata per l'attività agricola e in cui sono presenti esclusivamente manufatti necessari alla conduzione agricola, provocando una pesante alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari;
- la forte concentrazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (eolici e fotovoltaici) esistenti, in opera o in fase di autorizzazione, con le modifiche indotte dall'infrastrutturazione e la conseguente frammentazione del suolo agricolo, in questo contesto ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva rischia di danneggiare il paesaggio in maniera irreversibile dal punto di vista estetico-percettivo, dell'impatto visivo ed anche del consumo di suolo;
- la realizzazione dell'impianto proposto con le relative opere di connessione rischia di compromettere il paesaggio identitario del contesto che riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile, di uso turistico eco-compatibile del territorio e di sviluppo locale finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività della Basilicata.
- La realizzazione complessiva degli impianti trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio in esame condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo; le modifiche indotte dall'infrastrutturazione e la conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse pregiudicherebbero in maniera irreversibile quel paesaggio che, come rileva la Soprintendenza competente, "riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile e, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale finalizzato anche ad accrescere l'attrattività e la competitività della Basilicata".
- In specifico riferimento agli aspetti archeologici, il progetto si inserisce in un suggestivo contesto geomorfologico, caratterizzato da una capillare distribuzione di siti di interesse, databili con continuità dalla Preistoria al Medioevo e in alcuni casi fino all'età moderna, nonché da una fitta rete di percorsi viari legati allo sfruttamento agropastorale interno del territorio, che seppur non sottoposti a tutela diretta costituiscono essi stessi un documento archeologico significativo. A ciò si aggiunga la presenza della necropoli in località Sant'Angelo, databile all'VIII sec. a.C., ricompresa nella più ampia area dell'abitato di Craco Vecchio, dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 24/02/2015 (G.U. n. 66 del 20/03/2015);

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

**CONSIDERATO** che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi';



**CONSIDERATO** che il medesimo Documento ha ribadito che ‘Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti’;

**CONSIDERATO** che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’;

**CONSIDERATO** che ancora in specifico riferimento al “rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030”, e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del “consumo di suolo”;

**CONSIDERATO** che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all’interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l’utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)’ e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’;

**RITENUTO** utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT);

**CONSIDERATO** che, dalla verifica ai sensi della lettera c-*quater* del c.8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, come da ultimo modificato dall’art. 47 D.L. 13/2023, si rileva che l’impianto fotovoltaico in oggetto **ricade in area non idonea in quanto si rileva l’interferenza diretta** con il corso d’acqua Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata iscritto all’elenco delle acque pubbliche con codice BP142c\_362.2 (cat. Beni-paesaggistici-art-142-let-c-Fiumi-torrenti-e-corsi-d-acqua-Buffer-150-m).

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata e considerati i contributi istruttori del Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e del Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, la documentazione integrativa e tutta la documentazione prodotta dalla Società Ambra Solare 16 S.r.l. e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento,

**questa Soprintendenza Speciale per il PNRR,**



per quanto di competenza, ritiene che l'opera in progetto non sia compatibile con le esigenze di tutela, conservazione e accrescimento dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

### **parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Ambra Solare 16 S.r.l. relativamente al Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 19,995 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, denominato "SERRA CARUSO CAP" da realizzarsi in Basilicata nei territori del comune di Craco (MT).

Si precisa che comunque, qualsiasi intervento resta sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che si svolge secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023 e che, in ogni caso, vigono i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP  
Arch. Daniele Vadala  
(email: [daniele.vadala-01@cultura.gov.it](mailto:daniele.vadala-01@cultura.gov.it))



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco Rosario  
Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali e  
Turismo  
17.11.2023 13:06:45  
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della  
cultura  
C = IT

